



**MONTELEONE DI FERMO (FM)**

CAP 63841 - Via Garibaldi, 9  
TERRA DEI VULCANI DELLA FANGO

0734.773521 Fax 0734.773522

e-mail: [comune@monteleonedifermo.com](mailto:comune@monteleonedifermo.com)

Tel.

Protocollo n. 1735

ORDINANZA N. 3

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 D.LGS. 267/2000 IN MATERIA DI  
RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE di MONTELEONE DI FERMO  
IL SINDACO**

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 06/02/1995, così come modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 06/02/1995;

**PRESO ATTO** che dall'anno 2012 nel Comune di Monteleone di Fermo è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti mediante l'apposizione di isole ecologiche con cassonetti differenziati a seconda del tipo di rifiuto da conferire;

**CONSIDERATO** che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse effettuata in maniera tale da assicurare un'elevata protezione dell'ambiente;

**CONSIDERATO** che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti stessi, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".

**DATO ATTO** che, fino ad ora, non tutti i cittadini si sono adoperati per un corretto conferimento dei rifiuti in modo differenziato, così da comportare notevoli problemi per il Comune nel consegnare i rifiuti presso il soggetto che si occupa della ricezione delle frazioni differenziate di rifiuto, tanto da rischiare più volte la impossibilità di consegnare tali rifiuti;

**CONSIDERATO** che la situazione integra una vera e propria emergenza di igiene pubblica, poiché se dovessero essere respinti i carichi di rifiuto differenziato il Comune di Monteleone non avrebbe modo di trovare una diversa soluzione, non essendo peraltro possibile conferire un rifiuto raccolto in modo differenziato presso la discarica adibita a smaltimento di rifiuti indifferenziati;

**RITENUTO** dover adottare misure dirette alla raccolta e recupero dei rifiuti, anche con una revisione della dislocazione delle isole ecologiche attualmente esistenti, nonché un sistema efficiente di controlli, in modo da garantire una raccolta differenziata efficace;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo I "Gestione dei rifiuti", Capo I "Disposizioni generali";

**VISTA** la L.R. Marche del 12 ottobre 2009, n. 24 recante "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti" come modificata dalla L.R. n. 18 del 25/10/2011.

**VISTO** il Piano Provinciale dei Rifiuti adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 208 del 17/12/2002.

**VISTO** l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali".

## ORDINA

la rigorosa effettuazione del conferimento dei rifiuti in modo differenziato, da parte di tutti i cittadini, presso le isole ecologiche istituite dal Comune, agli orari indicati dal Comune con cartelli affissi presso dette isole ecologiche;

a partire dal giorno 02/09/2013, il controllo del conferimento, da parte del dipendente comunale adibito al servizio rifiuti, dei sacchetti che vengono portati dagli utenti presso l'isola ecologica, con facoltà di aprirli e di impedire il deposito degli stessi presso il cassonetto, in caso di riscontrata assenza dei requisiti minimi di differenziazione del rifiuto ovvero in caso di rifiuto indifferenziato mischiato ad altre tipologie di rifiuto che andrebbe invece raccolto in modo differenziato;

E' VIETATO l'abbandono di rifiuti di ogni tipologia su tutte le aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nonché sulle aree private.

E' VIETATO mescolare i rifiuti.

E' VIETATO conferire i rifiuti urbani o assimilati in orari diversi da quelli indicati dal Comune con cartelli affissi presso dette isole ecologiche;

E' VIETATO il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza od altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini o agli addetti al servizio;

E' VIETATO danneggiare i contenitori per i rifiuti: ai responsabili verrà addebitato il costo dei cassonetti pari al prezzo di listino del bene danneggiato, salve le penalità previste dall'art. 635 del Codice Penale.

E' VIETATO lanciare rifiuti dai finestrini dell'auto.

E' VIETATO lanciare i rifiuti dalle finestre delle abitazioni;

E' VIETATO bruciare i rifiuti;

E' VIETATO adottare comportamenti che creino danni o intralcio all'opera degli addetti al servizio di raccolta "porta a porta";

E' VIETATO conferire rifiuti nei territori dei Comuni limitrofi.

I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e in particolare a coloro i quali dovessero essere individuati come responsabili del conferimento non corretto dei rifiuti differenziati, saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25,83 (venticinque/83) a Euro 258,23 (duecentocinquantotto/23) come previsto dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 06/02/1995;

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di assicurare il rispetto e l'applicazione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene inviata a: Polizia Municipale di Falerone, in qualità di capofila della Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia municipale tra i Comuni di Falerone, Servigliano, Magliano di Tenna, Monte Vidon Corrado, Monteleone di Fermo, Massa Fermana e Montappone.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale – sede delle Marche, entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.*

Monteleone di Fermo, 28/08/2013

**IL SINDACO  
VITTORIO PACI**